

ALLEGATO

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.
	PAG.	
ALLIATA: Espatrio della spia Clara Marchetto (4252 e 4253)	25502	FERRARIS: Sclassificazione delle scuole. (4130) 25510
ALMIRANTE: Accuse contro due generali italiani, pubblicate sul <i>Meridiano d'Italia</i> e su <i>Centomila</i> . (3453)	25503	FRANCESCHINI: Chiamata alle armi degli universitari che hanno compiuto il 26° anno di età. (4034) 25510
ALMIRANTE: Integrazione degli assegni di disoccupazione ai lavoratori italiani rimpatriati dal Belgio per fine contratto o per malattia. (4277)	25503	GRILLI: Diffida agli esercenti di sale pubbliche della provincia di Varese a concedere le stesse per manifestazioni politiche. (4259) 25511
BERNARDINETTI: Estensione agli ufficiali di complemento dell'assistenza dell'E.N.P.A.S. (3994)	25504	LOZZA ed altri: Completamento degli studi intrapresi nei soppressi Istituti per la educazione fisica di Roma e di Orvieto di cui alla legge 3 giugno 1950, n. 415. (4195) 25511
BIANCO: Opere pubbliche in provincia di Matera. (3726)	25504	MAGLIETTA: Edilizia scolastica nella città di Napoli. (3846) 25512
BIMA: Valutazione del servizio prestato presso i Provveditorati agli studi dai maestri fuori ruolo. (4182)	25505	NOTARIANNI: Esecuzione dei lavori per l'acquedotto nolano. (4308) 25512
CARRATELLI: Posizione dei maestri elementari dichiarati idonei nei concorsi magistrali. (4127)	25506	PETRONI: Proibizione del tiro a volo. (4075) 25513
CASERTA: Applicabilità nei concorsi a posti vacanti di sanitari condotti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, relativa alla assunzione degli invalidi di guerra. (3385)	25507	PIETROSANTI: Costruzioni effettuate dalla U. N. R. R. A.-Casas in Cisterna (Litoria). (4178) 25513
CASERTA: Indennità di studio ai maestri delle scuole elementari di Napoli. (4176) 25507		PINO: Situazione della cooperativa di consumo « La Proletaria » di Maniaci di Bronte (Catania). (3879) 25513
COLLEONI ed altri: Costruzione di un edificio scolastico in Arcene (Bergamo). (4134)	25507	PIRAZZI MAFFIOLA: Trattamento di previdenza dei lavoratori dipendenti dalle aziende elettriche. (4267) 25514
COSTA: Costruzione di case per impiegati e salariati comunali in S. Urbano (Padova). (4110)	25508	SAMMARTINO: Impianto di collegamento telefonico della Casa cantoniera Staffoli con il comune di Carovilli (Campobasso). (4101) 25515
COSTA: Costruzione di un edificio scolastico nel comune di Giacciano Baruchella (Rovigo). (4215)	25508	SCOTTI ALESSANDRO: Riscossione dei contributi unificati in provincia di Asti. (4053) 25516
COSTA: Costruzione di edifici scolastici in alcune frazioni dei comuni di Correzzola (Padova) e di Bevilacqua Boschi (Verona). (4218)	25508	TROISI: Ricostruzione dell'Istituto italiano di speleologia. (3804) 25517
DE' COCCI: Pagamento delle rette agli Istituti di assistenza e beneficenza. (4187) 25508		WALTER: Definizione delle pensioni dirette di guerra di prima categoria (già orale 1926) 25517
EBNER ed altri: Obbligo della frequenza ai corsi per apprendisti della provincia di Bolzano. (4133)	25509	

ALLIATA DI MONTEREALE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per sapere se la nota spia Clara Marchetto — già condannata per aver fornito alla Francia i disegni

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 23 GENNAIO 1951

della corazzata *Littorio* — sia riuscita ad espatriare con passaporto clandestino o regolare; e nel caso in cui essa abbia espatriato con passaporto regolare, domanda di conoscere:

- a) quando codesto onorevole Ministero abbia concesso quel passaporto;
- b) chi abbia dato il nulla osta;
- c) perché le sia stato concesso, trattandosi di una spia ». (4252).

ALLIATA DI MONTEREALE. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere come mai la nota spia Clara Marchetto — già condannata per aver fornito alla Francia i disegni della corazzata *Littorio* — sia riuscita ad espatriare e come mai codesto onorevole Ministero non abbia impedito l'espatrio di una spia ». (4253).

RISPOSTA. — « Si risponde anche per il Ministero degli affari esteri.

« Alla Marchetto Clara, che aveva promosso giudizio di revisione della sentenza di condanna pronunciata dal soppresso tribunale speciale per spionaggio militare ed altri reati, fu concessa la libertà provvisoria dalla Corte d'appello di Genova.

« Nessun passaporto è stato rilasciato alla Marchetto, che risulta essersi allontanata dalla sua abituale residenza di Pieve Tesino (Trento).

« Sono state disposte ricerche e misure per impedirne l'espatrio ».

Il Ministro dell'interno.

SCELBA.

ALMIRANTE. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se abbia preso visione delle accuse circostanziate di assassinio lanciate su pubblicazioni largamente diffuse (*Meridiano d'Italia*, n. 32 e n. 33 del 1950; *Centomila*, n. 34) all'indirizzo del generale Alessandro Trabucchi e del generale Carlo Drago; e se, trattandosi di due generali in servizio, con comandi di alta responsabilità e delicatezza, i quali non hanno reagito in nessuna maniera a così gravi accuse e non hanno citato in giudizio l'accusatore, come egli stesso chiedeva, non ritenga doverosa ed urgente una inchiesta, a tutela del buon nome dell'Esercito italiano ». (3453).

RISPOSTA. — « In merito si comunica che questo Ministero già da tempo conosceva le accuse dirette contro il generale di Corpo d'armata Alessandro Trabucchi e da taluni giornali poi estese anche al generale di divisione aerea Carlo Drago.

« Questa Amministrazione — in mancanza di una decisione nel merito da parte dell'autorità giudiziaria che aveva ordinato l'archiviazione dei verbali dei carabinieri sui fatti denunciati, ritenendoli inerenti agli eventi insurrezionali — fin dal giugno 1949 incaricò il comandante militare territoriale di Torino, diretto superiore dell'epoca del generale Trabucchi, di procedere all'accertamento di tutti i fatti che avevano determinato le accuse anzidette, e da tale accertamento è rimasta esclusa ogni responsabilità dei generali Trabucchi e Drago.

« Pertanto, avendo già l'autorità giudiziaria emesso i provvedimenti di sua competenza, mediante l'archiviazione degli atti, ed avendo questa Amministrazione già effettuato gli accertamenti del caso di carattere amministrativo, non si ritiene di dover prendere altre iniziative ».

Il Ministro

PACCIARDI.

ALMIRANTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere come intenda risolvere il problema delle integrazioni degli assegni di disoccupazione previsti dall'I.N.P.S. a quei lavoratori italiani rientrati dal Belgio, per fine contratto o per malattia, che da oltre sette mesi continuano a riempire la scheda di disoccupazione senza avere ancora percepito alcun sussidio ». (4277).

RISPOSTA. — « L'Istituto nazionale della previdenza sociale corrisponde le prestazioni per la disoccupazione ai lavoratori rimpatriati dal Belgio, per malattia o per fine contratto, qualora ricorrano, a loro favore, le condizioni previste dalla legislazione italiana, tenuto conto, agli effetti del raggiungimento di tali condizioni, anche dei periodi di lavoro compiuti nel Belgio.

« I casi di esclusione dal sussidio in parola si verificano quando, anche cumulando i periodi di contribuzione in Italia e in Belgio, non si raggiunga quel minimo richiesto dalla nostra legislazione per tutti i lavoratori.

« Al riguardo si fa presente che l'esclusione stessa, verificandosi, come si è precisato, per la mancanza di una condizione di fatto, prevista dalla legge come indispensabile per il riconoscimento del beneficio assicurativo, nulla in deroga può essere fatto in via amministrativa dal Ministero e tanto meno dall'Istituto anzidetto, anche per non creare stati di disparità tra lavoratori rimpatriati

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 23 GENNAIO 1951

dal Belgio e lavoratori che hanno prestato la loro opera in altri Paesi o soltanto in Italia.

« La questione, dato il suo carattere, rientra tra quelle la cui soluzione dovrà essere concordata con le autorità belghe. Essa, infatti, figura all'ordine del giorno della riunione in corso a Parigi, su base tripartita, tra i rappresentanti dell'Italia, della Francia e del Belgio, per il coordinamento delle convenzioni italo-belga e italo-francese sulle assicurazioni sociali ».

Il Ministro
MARAZZA.

BERNARDINETTI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno, necessario e doveroso disporre affinché gli ufficiali di complemento dell'Esercito, trattenuti in servizio, siano ammessi a beneficiare delle previdenze dell'E.N.P.A.S.

« Tali ufficiali, che nella maggior parte dei casi prestano servizio da anni e molti di essi hanno a carico numerosa famiglia, si trovano in posizione di grave disparità rispetto agli operai giornalieri della stessa Amministrazione, che sono ammessi a godere dei benefici dell'Ente ». (3994).

RISPOSTA. — « La questione dell'estensione agli ufficiali di complemento dell'assistenza E.N.P.A.S. e, per ciò stesso, dell'obbligo di iscrizione degli stessi ufficiali a detto Ente, è stata già ampiamente studiata da questo Ministero.

« Essa ha due aspetti parzialmente diversi, per quanto riguarda, rispettivamente, gli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e gli ufficiali di complemento richiamati o trattenuti.

« Per i primi si osserva che trattasi di soggetti di giovane età, cui non fa capo generalmente una famiglia acquisita che possa beneficiare dell'assistenza dell'E.N.P.A.S., e che, d'altra parte, fruiscono, individualmente, dell'assistenza sanitaria militare.

« Si può quindi fondatamente ritenere che essi non abbiano alcuna convenienza economica ad essere iscritti obbligatoriamente all'Ente ed essere assoggettati ad una ritenuta per la quale ben difficilmente, nel breve corso del servizio di leva, potrebbero avere adeguata contropartita in prestazioni dell'Ente.

« È lecito anzi ritenere che la trattenuta sarebbe niente affatto gradita e che l'iscrizione obbligatoria potrebbe essere conside-

rata come una vera e propria imposizione a tutto vantaggio dell'Ente, per il quale l'importo delle ritenute costituirebbe un guadagno pressoché netto.

« Per quanto riguarda gli ufficiali di complemento trattenuti o richiamati, si osserva anzitutto che, almeno in parte, si verificano le situazioni sopra chiarite per i loro colleghi di prima nomina (assistenza diretta dell'Amministrazione, limitato periodo di servizio).

« Si' aggiunga poi che, in tempo di pace, la presenza in servizio di ufficiali di complemento richiamati è del tutto eccezionale essendo limitata a pochi elementi, che vengono richiamati dal congedo (in genere per un periodo di tempo non lungo), a domanda e previo assenso del Tesoro, per il conferimento di incarichi speciali o per sopperire a temporanee deficienze organiche.

« Dopo la scorsa guerra, in effetti, il fenomeno ha avuto un rilievo particolare in quanto numerosi ufficiali sono stati trattenuti in servizio, per far fronte alle esigenze della smobilitazione o, in alcuni casi, per venire incontro a categorie di ufficiali trovantisi in condizioni particolarmente disagiate.

« Il numero di detti ufficiali trattenuti è andato e va gradualmente riducendosi, per il che il problema non ha per il momento attuale consistenza tale da indurre l'Amministrazione a provocare da parte degli organi competenti l'emanazione di un provvedimento che estenda agli ufficiali in parola una forma di assistenza obbligatoria quale è quella dell'E.N.P.A.S. ».

Il Ministro
PACCIARDI.

BIANCO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere le ragioni della estrema lentezza e delle continue lunghe sospensioni con cui si eseguono in provincia di Matera i pochi lavori pubblici in corso e in modo particolare i seguenti:

1°) gruppo di due palazzine di case popolari in Pomarico, la cui costruzione fu iniziata nel 1943 ed ultimata quattro anni or sono, che tuttavia non possono ancora essere concesse in abitazione perché incomplete delle ultime rifiniture;

2°) gruppo di case popolari in Miglionico completate anche nelle opere accessorie da molti mesi, che non vengono concesse in abitazione perché in attesa di essere collegate a fognature che non esistono e fornite di acqua di cui nessuna abitazione in quel paese è dotata;

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 23 GENNAIO 1951

3°) edificio destinato ad antitubercolosario, che attende da oltre un anno di essere ultimato e ciò con grave danno degli ammalati che ne dovrebbero usufruire e con perdita economica non lieve per l'inutilizzo delle enormi somme che sono state già spese ». (3726).

RISPOSTA. — « 1°) I lavori di costruzione delle case popolari nel comune di Pomarico (Matera) iniziati nell'ottobre 1942 a cura del competente Istituto delle case popolari, dovettero essere sospesi nell'agosto 1943 a causa dei ben noti eventi bellici. Cessate tali cause nel maggio 1946 l'Istituto delle case popolari predetto presentò al Genio civile il progetto per il completamento delle case di cui trattasi ed i lavori vennero affidati alla Cooperativa reduci del Materano. Poiché, però, la Cooperativa si rese inadempiente alle clausole contrattuali in quanto eseguì i lavori solo in parte (per 11 milioni su 14.781.000), il Provveditorato di Potenza venne nella determinazione di eseguire d'ufficio quelli ancora occorrenti per il completamento delle case. A tale scopo vennero esperite due gare ufficiose, che però non ebbero esito soddisfacente, data l'entità dell'aumento richiesto sul prezzo di gara. Dopo lunghe e laboriose trattative, finalmente i lavori stessi sono stati affidati ad una impresa che ha ridotto la richiesta di aumento per modo che la spesa potrà essere sostenuta entro i limiti delle somme disponibili. È stata pertanto autorizzata la consegna dei lavori stessi sotto le riserve di legge.

« 2°) I lavori necessari per il collegamento alle case popolari di Miglianico alla rete di fognatura e alla condotta idrica cittadina sono di competenza del comune.

« Poiché peraltro il comune stesso non è nelle condizioni di sostenere la spesa relativa, si esaminerà la possibilità di venire incontro a tale necessità in sede di esecuzione di alcuni lavori di consolidamento di quell'abitato.

« 3°) Per quanto riguarda, infine, i lavori di costruzione del reparto ospedaliero per tubercolotici in Matera, si fa osservare che il ritardo lamentato deriva dal fatto che la relativa perizia suppletiva n. 82 del 18 ottobre 1949 era stata erroneamente trasmessa dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica al Consorzio provinciale antitubercolare di Matera. A seguito di ricerche all'uopo disposte, l'elaborato di che trattasi è stato rintracciato e solo ora è pervenuto a questo Ministero per la relativa approvazione. Alla costruzione del detto tubercolosario sarà provveduto dal Consorzio antitubercolare di

Matera con i fondi elargiti dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

BIMA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non intenda por termine alle contrastanti e disparate valutazioni che vengono date al servizio prestato presso i Provveditorati agli studi dai maestri fuori ruolo, in qualità di avventizi. E se non intenda stabilire, in modo preciso — e ciò in riferimento ai prossimi concorsi magistrali già banditi — che tale servizio prestato dal detto personale deve essere calcolato e considerato equipollente a quello prestato dagli insegnanti nelle scuole elementari.

« Infatti, se i servizi ruolo e di fuori ruolo prestati in tutte le amministrazioni dello Stato vengono calcolati ai fini dei pubblici concorsi; se viene valutato, a norma dell'articolo 157 del testo unico del 1928, il servizio dell'insegnante in soprannumero che, di fatto, non insegna, ma disimpegna lavori di segreteria e contabilità; se, nella tabella di valutazione dei servizi ai fini dei concorsi e delle graduatorie per incarichi provvisori di insegnanti vengono computati alcuni servizi prestati non sui banchi della scuola (esempio, il servizio di infermiere nella Croce Rossa Italiana), non c'è ragione alcuna perché per gli insegnanti elementari fuori ruolo in servizio quali avventizi presso i Provveditorati venga perpetuato uno stato di assoluta inferiorità ». (4182).

RISPOSTA. — « È criterio generale che, ai fini del conferimento degli incarichi e supplenze, come pure ai fini dei concorsi magistrali, possa e debba essere valutato soltanto il servizio scolastico, in quanto, essendo quella del maestro elementare un'attività del tutto particolare, per la quale occorre una specifica capacità ed idoneità, non sarebbe concepibile che, alla formazione delle graduatorie, concorresse ad aumentare il punteggio il servizio prestato svolgendo un'attività completamente estranea all'insegnamento.

« Non è esatto il riferimento all'articolo 157 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, circa la valutazione del servizio prestato dai maestri in soprannumero; e ciò, sia perché tale categoria di insegnanti, dopo l'applicazione della legge 1° giugno 1942, n. 675, più non esiste, sia perché, anche quando esisteva, trattavasi di maestri « di ruolo » e la valutazione in questione riguardava la carriera e non, come per i maestri fuori ruolo, la for-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 23 GENNAIO 1951

mazione di una graduatoria di un concorso o di un incarico di insegnamento.

D'altra parte, il già citato articolo 157 parla di servizio nelle scuole elementari e non di lavoro a carattere burocratico e amministrativo negli uffici.

« Resta, inoltre, da chiarire l'accento fatto circa i servizi extra scolastici, e cioè la valutazione, nel caso specifico, del servizio di infermiera nella Croce Rossa, prestato da insegnanti elementari.

« Si rileva, in proposito, che quello delle infermiere della Croce Rossa è « servizio militare » e non impiegatizio e, come servizio militare, viene in effetti valutato.

« Infatti, nella ordinanza ministeriale numero 144/21 del 4 aprile 1950, relativo agli incarichi e supplenze per l'anno scolastico 1950-51, la valutazione del servizio di infermiera volontaria è considerato, al punto 5 della parte B della tabella di valutazione, insieme al servizio militare, e la ordinanza si esprime in proposito nel modo seguente: « Servizio militare o assimilato (compreso il servizio di infermiera volontaria nella Croce Rossa Italiana regolarmente mobilitata) prestato dopo il conseguimento del diploma di abilitazione all'insegnamento dal 1940 a tutto l'anno scolastico 1945-46, purché non iniziato dopo il 25 aprile 1945; per ogni anno punti 3 ».

« È chiaro, quindi, che trattasi di servizio militare compiuto in periodo di guerra in reparti mobilitati, servizio che per le donne si concreta nell'opera prestata come infermiera della Croce Rossa.

« Per le suesposte ragioni questo Ministero non può aderire alla richiesta di cui sopra ».

Il Ministro
GONELLA.

CARRATELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non è suo intendimento di venire incontro alle aspirazioni di numerosi maestri elementari dichiarati idonei in precedenti concorsi magistrali, con il dare disposizioni per l'esaurimento totale nei ruoli normali di tutti coloro che rientrano nella suddetta graduatoria ». (4127).

RISPOSTA. — « Il Ministero osserva in linea preliminare, che la idoneità in un concorso non attribuisce all'interessato alcun diritto alla nomina, la quale è riservata soltanto a quegli idonei i quali, per il punteggio ottenuto, rientrano nel numero dei posti messi a concorso e possono quindi essere compresi nella graduatoria dei vincitori.

« Dagli idonei possono essere, sempre secondo il criterio dell'ordine della graduatoria, tratti gli elementi necessari a sostituire i vincitori rinunciari alla nomina o dichiarati decaduti per non aver assunto servizio nella sede alla quale sono stati destinati.

« In deroga a tale criterio, e con apposita disposizione di legge, questa Amministrazione consentì che venissero considerate ad esaurimento le graduatorie dei concorsi speciali indetti con ordinanza ministeriale 8720/50 dell'8 luglio 1947, in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 aprile 1947, n. 373; la concessione fu data in forza del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830.

« Quest'Amministrazione, però, poté consentire alla deroga soltanto in considerazione che, nel caso particolare, si trattava, non di concorsi generali ordinari, ma di concorsi speciali, riservati a particolari categorie, quali ex combattenti, reduci, mutilati, profughi dalla Venezia Giulia ed altre categorie a queste assimilate con leggi speciali.

« Si trattò di un provvedimento *una tantum* alla considerazione del particolare periodo post-bellico e delle categorie alle quali i suddetti concorsi speciali erano riservati.

« Successivamente, con legge 9 maggio 1950, n. 281, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 6 giugno 1950, venne concessa l'assunzione in ruolo a quei candidati del concorso magistrale ordinario e generale B-6 indetto unitamente ai concorsi speciali sopraccennati, che avessero riportato una media di almeno 7/10 nelle prove di esame, con un minimo di 105 su 175 nel punteggio complessivo risultante nella graduatoria.

« A tale concessione si giunse soltanto in considerazione che il precitato concorso generale B-6 era stato indetto e svolto contemporaneamente ai concorsi speciali, per i quali i concorrenti idonei avevano fruito del beneficio delle graduatorie ad esaurimento, ed in considerazione altresì che il B-6 era stato l'unico concorso con prove scritte, mentre i candidati dei concorsi speciali avevano sostenuto solamente la prova orale e quella pratica.

« Nell'acconsentire alla concessione di tale beneficio questa Amministrazione richiese — ed il Parlamento approvò — che esso fosse limitato a coloro che nelle prove di esame avessero conseguito almeno una media di 7/10: ciò perché nel delicato campo della scuola venissero immessi elementi, i quali avessero dato prova concreta di capacità e di particolare attitudine attraverso il vaglio dell'esame.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 23 GENNAIO 1951

« Non è però possibile concedere la immisione in ruolo degli idonei dei concorsi antecedenti a quelli del 1947, concorsi tutti a carattere ordinario e generale, per i quali non sussiste alcun particolare motivo di benefici e concessioni, tanto più che gli idonei di precedenti concorsi ebbero la facoltà di partecipare ai concorsi per titoli A-1 e B-4 ad essi riservati ed indetti, come sopra detto, con unica ordinanza ministeriale 8720/57 dell'8 luglio 1947.

« D'altra parte se, in via di pura ipotesi, si dovesse concedere il beneficio della immisione nei ruoli a tutti gli idonei dei passati concorsi, che non hanno avuto la volontà e la capacità per superare i concorsi indetti con l'ordinanza ministeriale dell'8 luglio 1947, si troncherebbe ogni possibilità di lavoro e di sistemazione ai giovani che annualmente escono dagli Istituti magistrali, alcuni dei quali ben preparati e particolarmente idonei al difficile compito dell'insegnamento, aumentando la già preoccupante disoccupazione magistrale ».

Il Ministro
GONELLA.

CASERTA. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere come intende interpretare l'articolo 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, in merito alla assunzione degli invalidi di guerra, in riferimento a recenti concorsi per veterinario municipale, banditi e svolti dalle prefetture. Per questi gli organi provinciali vorrebbero dare alla legge una interpretazione eccessivamente restrittiva, e quindi errata, ritenendo doversi escludere gli invalidi dai benefici di cui alla predetta norma, in quanto i posti non sarebbero più di due, ma uno per ogni comune, trascurando in tal modo il fondamentale elemento che il concorso è unico per più posti, sia pure da assegnarsi poi ad altrettanti comuni ». (3385).

RISPOSTA. — « In seguito ad alcuni quesiti rivolti da varie prefetture, questo Alto Commissariato ha ritenuto di sentire il parere del Consiglio di Stato circa l'applicabilità nei concorsi a posti vacanti di sanitari condotti, della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

« L'articolo 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 giugno 1950 (successivamente alla proposizione del quesito al Consiglio di Stato) non ha risolto il dubbio circa l'interpretazione del-

l'articolo 8 della legge del 1921 e pertanto la risposta del Supremo consesso consultivo varrà anche ad interpretare l'articolo 9 della recente legge.

« Questo Alto Commissariato assicura, pertanto, che non mancherà di fornire alle singole prefetture i chiarimenti richiesti, non appena sarà noto l'avviso del Consiglio di Stato, già sollecitato al riguardo ».

L'Alto Commissario
COTELLESA.

CASERTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se gli consti che in provincia di Napoli la indennità di studio ai maestri elementari viene corrisposta con enorme ritardo e se non ritenga opportuno, ad evitare ulteriori irregolarità e possibili spequazioni fra varie provincie, che tali indennità siano corrisposte insieme allo stipendio, sia pure con distinti mandati di pagamento ». (4176).

RISPOSTA. — « Si informa che il ritardo col quale, in questi ultimi mesi è stata corrisposta ai maestri della provincia di Napoli, come del resto a tutti i loro colleghi delle altre provincie, l'indennità di studio, è dovuto al fatto che — accreditati i fondi ai Provveditori agli studi relativi all'esercizio provvisorio — il Ministero ha dovuto attendere, per poter mettere a loro disposizione nuovi fondi, che entrasse in vigore la legge 31 ottobre 1950, numero 850, che approva il bilancio di questa Amministrazione per l'esercizio finanziario 1950-51 ».

Il Ministro
GONELLA.

COLLEONI, SCAGLIA, PACATI, VICENTINI, CREMASCHI CARLO E FUMAGALLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se, in seguito al grave incidente che ha posto in pericolo la vita degli alunni della scuola elementare di Arcone (Bergamo), non ritenga opportuno procedere sollecitamente al finanziamento, in base alla legge Tupini, del progetto da tempo apprestato per la costruzione di un edificio scolastico rispondente alle esigenze dell'igiene e della incolumità della popolazione scolastica ». (4134).

RISPOSTA. — « In seguito alla visita sopraluogo effettuata dal Genio civile di Bergamo alla scuola elementare di Arcone è risultato che il fatto lamentato, avvenuto nella notte dal 7 all'8 dicembre 1950, consiste semplicemente nella scrostatura di una porzione di

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 23 GENNAIO 1951

intonaco di non più di metri quadrati 0,70 del soffitto di una delle aule della scuola anzidetta. La stabilità dell'edificio, invero, non desta alcuna preoccupazione, dà garanzia di solidità e non presenta alcun pericolo per la incolumità della scolaresca.

« L'allarme sollevato anche dalla stampa locale appare quindi sproporzionato alla entità del danno.

« Nei riguardi della domanda qui presentata dal detto comune di Arcene per ottenere il contributo dello Stato previsto dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, nella complessiva spesa di lire 28 milioni, ritenuta necessaria per la costruzione e l'arredamento di quell'edificio scolastico, è da far presente che la domanda stessa, a causa della limitata disponibilità dei fondi, non è stata inclusa nei programmi esecutivi delle opere ammesse a fruire delle provvidenze della menzionata legge.

« La domanda in parola sarà però tenuta in particolare considerazione per essere esaminata in occasione della compilazione dei programmi esecutivi delle opere da ammettere a contributo nel prossimo esercizio finanziario ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

COSTA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere a quale punto d'istruttoria si trovi la domanda del comune di Sant'Urbano (Padova), intesa ad ottenere il contributo di cui alla legge n. 408, del 1949, sulla spesa di lire 17 milioni per la costruzione di case per impiegati e salariati ». (4110).

RISPOSTA. — « La domanda presentata dal comune di Sant'Urbano (Padova) per ottenere il contributo dello Stato ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, nella spesa di lire 17 milioni ritenuta necessaria per la costruzione di case per impiegati e salariati comunali, è stata accolta e quindi ammessa a finanziamento nel corrente esercizio ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

COSTA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere l'esito della domanda del comune di Biacciano Baruchella (Rovigo) intesa ad ottenere il contributo di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 489, sulla spesa di costruzione di un edificio scolastico, alla quale si riferisce la lettera ministeriale 4 aprile 1950, n. 4013 ». (4215).

RISPOSTA. — « Il comune di Ciacciano con Baruchella è compreso nel programma esecutivo delle opere da ammettere ai benefici di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, per la esecuzione dei lavori di sistemazione ed arredamento dell'edificio scolastico in quel capoluogo per una spesa prevista di lire 4.500.000.

« Perché questo Ministero possa provvedere alla approvazione del progetto dei lavori in parola ed alla formale concessione del contributo dello Stato, è necessario che il comune interessato corrisponda a quanto gli è stato richiesto col foglio numero 9664-10947 del 28 ottobre 1950 per il perfezionamento della documentazione prescritta per dare ulteriore corso al provvedimento ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

COSTA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quando potrà essere accolta la domanda del comune di Correzzola (Padova) per contributo statale nella spesa di lire 10.500.000 necessaria alla costruzione di edifici scolastici nelle frazioni di Civè, Brenta d'Abbà e Marega ». (4218).

RISPOSTA. — « Le domande presentate dai comuni di Correzzola (Padova) e di Bevilacqua Boschi (Verona) per ottenere il contributo dello Stato, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, nella spesa prevista per ognuna delle costruzioni degli edifici scolastici nelle frazioni Civè, Brenta, d'Abbà e Marega, non hanno potuto fino ad ora, a causa delle limitate disponibilità di bilancio, essere comprese nei programmi esecutivi delle opere ammesse a fruire delle agevolazioni previste dalla menzionata legge.

« Tali domande sono però tenute presenti per essere riesaminate, in concorso con le numerose altre dirette a conseguire gli stessi benefici e compatibilmente con le disponibilità di fondi, in sede di compilazione dei successivi programmi da attuarsi in applicazione della legge stessa ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

DE' COCCI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere onde gli Istituti di beneficenza e di assistenza che fruiscono di speciali convenzioni o che beneficiano di rette di Stato, possono riscuotere senza eccessivi ritardi i mandati loro pertinenti.

« Infatti, detti mandati vengono riscossi con notevole ritardo e tale ritardo provoca

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 23 GENNAIO 1951

delle vere crisi economiche degli Istituti interessati, crisi che finiscono per mettere a repentaglio lo stesso vitto dei ricoverati.

« Apparirebbe pertanto opportuno dare carattere di urgenza e di precedenza assoluta alle pratiche amministrative e contabili interessanti gli Istituti suddetti ». (4187).

RISPOSTA. — « Il pagamento delle rette agli Istituti di assistenza e beneficenza richiede numerose operazioni di riscontro delle contabilità, di liquidazione, emissione di mandati e registrazione, operazioni che vengono espletate da diversi uffici e che richiedono, pur se ispirate a criteri di sollecitudine, un certo lasso di tempo. D'altra parte, le frequenti irregolarità che si riscontrano nelle contabilità prodotte dagli Istituti, costringono ad una più lunga istruttoria perché gli atti debbono essere restituiti per le necessarie rettifiche.

« Alla data odierna tutte le contabilità anche recentemente pervenute al Ministero risultano liquidate.

« Per taluni casi, nei quali la situazione finanziaria degli Istituti richiedeva interventi d'assoluta urgenza, è stato provveduto autorizzando le prefetture a concedere congrue anticipazioni sulle rette prelevando i fondi necessari dalle contabilità speciali.

« Si aggiunge che con circolare in corso, vengono impartite nuove precise istruzioni perché le contabilità che risultino presentate dagli Istituti siano inviate con la massima sollecitudine a questo Ministero, perché si possa dare corso agli ulteriori adempimenti con ogni sollecitudine ».

Il Ministro
SCELBA.

EBNER, GUGGENBERG E VOLGGER. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del lavoro e previdenza sociale.* — « Per conoscere se ritengono applicabile ai corsi per apprendisti, istituiti dalla Giunta provinciale di Bolzano, l'obbligatorietà della frequenza da parte degli apprendisti stessi e per conoscere se ritengono rispondente alla legislazione vigente l'operato del provveditore agli studi di Bolzano, il quale ha interdetto l'impiego del personale e dei locali delle scuole e degli istituti d'istruzione tecnica per detti corsi ». (4133).

RISPOSTA. — « Si deve anzitutto precisare che il regio decreto-legge 21 giugno 1938, numero 1380, stabiliva, all'articolo 13, che all'attuazione dei corsi ai quali si accenna dovevano provvedere il partito nazionale fascista e le confederazioni dei datori di lavoro e lavo-

ratori, direttamente o mediante appositi enti dagli stessi istituiti.

« I programmi di insegnamento e la durata dei corsi, a norma dell'articolo 13 del citato regio decreto-legge, dovevano essere stabiliti od approvati dall'allora ministero dell'educazione nazionale.

« La frequenza di tali corsi era obbligatoria per gli apprendisti di età inferiore ai 18 anni, che non fossero in possesso di licenza di scuola secondaria di avviamento di tipo corrispondente all'azienda presso la quale lavoravano (articolo 21) e l'inadempienza dava luogo alle sanzioni e alle ammende previste dall'articolo 22.

« Infine, l'articolo 4 prevedeva l'utilizzazione per i corsi, così istituiti, delle scuole e degli Istituti di istruzione tecnica e delle loro attrezzature.

« Venuti meno il partito nazionale fascista e le confederazioni giuridicamente successori dei predetti, mancano di fatto i titolari dei diritti summenzionati.

« Né si può pensare che altri enti possano essere ugualmente oggi titolari di tali diritti, al fine di un riconoscimento dell'obbligatorietà dei corsi da essi istituiti e dell'uso dei locali e delle attrezzature delle scuole dello Stato, perché evidentemente, le disposizioni concernenti l'obbligo della frequenza e l'uso degli Istituti tecnici dello Stato, avevano carattere di eccezionalità e si riferivano esclusivamente al partito fascista e alle confederazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, enti di diritto pubblico di importanza nazionale e con giurisdizione sull'intero territorio nazionale.

« Si fa comunque presente che, per quanto riguarda i corsi istituiti dalla Giunta provinciale di Bolzano, i relativi programmi di insegnamento furono sottoposti in via breve dall'assessore provinciale, dottor Benedicter, all'approvazione del Ministero, che lo invitò ad apportare, dal punto di vista tecnico, non poche modificazioni e ad attendere di far funzionare i corsi stessi fino a quando non fosse esperita la normale procedura stabilita dalla legge in materia di Consorzi di istruzione tecnica e non fosse pervenuta l'approvazione del Ministero, da darsi anche per vie brevi. Il Ministero stesso si è dichiarato inoltre disposto, qualora la Giunta provinciale di Bolzano ne avesse fatta richiesta, di sentire *ad abundantiam*, sulla questione dell'obbligatorietà, il parere del Consiglio di Stato.

« Avendo la stampa locale, anche in lingua tedesca, comunicato successivamente che i corsi stessi avrebbero avuto inizio il 15 scorso

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 23 GENNAIO 1951

me, notizia confermata dal provveditore agli studi di Bolzano, e non essendo pervenuta alcuna comunicazione dalla Giunta provinciale di Bolzano malgrado le intese sopraccennate, il provveditore agli studi è stato autorizzato a dare alla stampa un comunicato nel quale è detto che « il Ministero riconosce l'indubbia utilità di tali corsi, ma afferma la necessità di seguire la normale procedura per la loro regolare istituzione, facendo presente che, almeno allo stato degli atti, non può parlarsi di obbligatorietà dei corsi stessi ».

Il Ministro della pubblica istruzione
GONELLA.

FERRARIS. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se, allo scopo di migliorare le disagiate condizioni di vita delle popolazioni montane e di contribuire alla diminuzione del deprecato fenomeno dello spopolamento in atto, e sempre crescente, non ritenga sia opportuno riesaminare le vigenti disposizioni di legge, relative alla sclassificazione delle scuole per scarsità di alunni, sospendendo, per intanto, il provvedimento per l'annata scolastica in corso ». (4130).

RISPOSTA. — « Si premette che il Ministero della pubblica istruzione, al fine di agevolare le popolazioni montane, in sede di ripartizione delle 2400 scuole elementari concesse per l'anno scolastico 1950-51, tenne in particolare conto le richieste formulate dai Provveditorati agli studi delle provincie montane, specie dell'Italia meridionale.

« Per quanto concerne la richiesta di un riesame delle vigenti disposizioni relative alla sclassificazione delle scuole per scarsità di alunni, si fa osservare che, per effetto del decreto-legge 14 ottobre 1938, n. 774, le scuole elementari governative sono considerate tutte su un piano di assoluta parità e non sono più suddivise, come per il passato, ai sensi degli articoli 184 e seguenti del Regolamento generale 26 aprile 1928, n. 1297, in scuole classificate (direttamente amministrate dai provveditori agli studi) e sclassificate (gestite per delega da enti di cultura). Tale parità fu successivamente confermata e completata dalla legge 1° giugno 1942, n. 675. Si fa inoltre rilevare che nessun particolare provvedimento legislativo è stato emanato finora, per cui debba ritenersi ripristinato il sistema di sclassificazione delle scuole elementari per scarsità di alunni. Soltanto, in sede di assegnazione delle nuove scuole per l'anno scolastico 1950-51, venne richiamata l'attenzione dei provveditori agli studi sulle disposizioni contenute nel

regio decreto legislativo 27 maggio 1946, numero 556, che, come è noto, demanda ai Consigli provinciali scolastici la responsabilità della revisione annuale delle situazioni scolastiche locali e l'eventuale trasferimento di scuole elementari da una sede all'altra, in relazione al numero degli alunni frequentanti ed all'effettive necessità delle popolazioni ».

Il Ministro
GONELLA.

FRANCESCHINI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se non ritenga opportuno, come è stato fatto lo scorso anno, di emanare disposizioni particolari a favore degli universitari che hanno compiuto il 26° anno di età, e cioè dei ritardatari della classe 1924 che non abbiano comunque completato gli studi universitari dovendo ancora sostenere esami e conseguire la laurea.

« Tali disposizioni dovrebbero essere diramate in tempo utile essendo ormai prossima la chiamata del terzo scaglione 1929. Si eviterebbero così gli incidenti verificatisi lo scorso anno, nel quale molti giovani si trovarono ad essere incorporati nell'esercito prima della emanazione delle disposizioni ministeriali concedenti ulteriore proroga ». (4034).

RISPOSTA. — « Si comunica che questo Ministero non ritiene possibile derogare ulteriormente alle tassative disposizioni di legge vigenti, rinviando ad altra chiamata gli studenti che, alla data della rispettiva chiamata, abbiano già compiuto il 26° anno di età.

« Il provvedimento di rinvio al secondo scaglione 1929, adottato nel gennaio 1951, in occasione della chiamata alle armi del terzo scaglione 1928, nei riguardi degli studenti di oltre 26 anni di età, deve essere considerato di carattere assolutamente eccezionale, in quanto aveva lo scopo di venire incontro ai giovani che, in conseguenza degli eventi verificatisi posteriormente all'8 settembre 1943, non avevano potuto regolarmente ultimare gli studi universitari già intrapresi.

« Tale criterio è stato seguito anche nella chiamata del secondo scaglione 1929 limitatamente ai laureati in medicina e chirurgia, in considerazione del maggiore numero di anni necessari per conseguire la relativa laurea. Per detti studenti è stato disposto infatti, il rinvio di un quadrimestre, allo scopo di dar loro la possibilità di conseguire la laurea nella sessione di esami del prossimo marzo 1951.

« Non si ritiene possibile estendere detto provvedimento anche agli studenti universitari delle altre facoltà, perché la situazione di

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 23 GENNAIO 1951

studio di essi — qualunque sia la facoltà di appartenenza — deve ormai considerarsi normalizzata.

« È inoltre da tener presente che questo Ministero ha dovuto revocare, nei confronti dei giovani della classe 1929, il beneficio del rinvio della chiamata ad epoca da determinare, già concesso ai giovani delle ultime precedenti classi di leva e che, pertanto, un provvedimento nei sensi richiesti darebbe la sensazione che ai giovani della classe 1924 venga usato un trattamento eccezionalmente favorevole ».

Il Ministro
PACCIARDI.

GRILLI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se non gli consti che il prefetto della provincia di Varese ha diffidato gli esercenti di sale pubbliche (cinematografi, teatri, ecc.) dal concedere le stesse a partiti e ad altre organizzazioni per conferenze, comizi e manifestazioni politiche in genere; per sapere se egli non ritenga che una tale diffida, fatta in dispregio di ogni norma di legge, non sia soprattutto una aperta violazione, anche se apparentemente indiretta, del diritto di riunione previsto dall'articolo 17 della Costituzione repubblicata; per sapere, infine, se egli non intenda intervenire affinché la diffida in parola venga abrogata e il diritto di riunione interamente ristabilito e garantito ». (4259).

RISPOSTA. — « Le disposizioni impartite dalla prefettura di Varese riguardano l'obbligo che incombe ai gestori dei locali di pubblico spettacolo, soggetti alla disciplina dettata dagli articoli 68 e 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di non destinare i locali adibiti a pubblico spettacolo ad uso diverso da quello previsto dalla licenza, senza il preventivo nulla osta dell'autorità di pubblica sicurezza, ai fini della tutela della pubblica incolumità ed in relazione ai superaffollamenti che si notano con frequenza in tali riunioni, con ingombro delle uscite normali e di sicurezza e con possibili gravi conseguenze, in caso di incidenti diversi.

« La disposizione ricordata è pienamente legittima ai termini dell'articolo 9 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che dà la facoltà di stabilire nelle licenze di polizia tutte quelle prescrizioni e condizioni che si ritengono necessarie nel pubblico interesse, e per il principio di carattere generale che i locali, per il cui funzionamento è stata rilasciata una licenza di polizia, non possono essere adibiti a scopi diversi da quelli previsti nella relativa autorizzazione.

« Essa deve ritenersi, altresì, opportuna per i pericoli dell'incolumità pubblica che potrebbero determinarsi — in occasione di riunioni, comizi, ecc. — in locali costruiti ed attrezzati per finalità e capacità ben specificate, e che sono sottoposti alla vigilanza ed a verifiche periodiche di apposite commissioni tecniche, che determinano anche i limiti di affollamento nonché quelle altre disposizioni tecniche che si rendono necessarie.

« Va precisato, infine, che il preavviso, da farsi tre giorni prima al questore, ed il nulla osta di questo, non riguardano i promotori delle riunioni, comizi, ecc., ma i proprietari dei locali, vincolati dalla licenza ».

Il Ministro
SCELBA.

LOZZA, TAROZZI E NATTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere quando intende iniziare i corsi disposti dalla legge n. 415, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 7 luglio 1950 ». (4195).

RISPOSTA. — « In data 9 novembre 1950, il Ministero ha trasmesso al Consiglio di Stato, per il necessario parere, la relazione e lo schema di regolamento per l'applicazione dell'articolo 2 della legge 3 giugno 1950, n. 415, concernente il completamento degli studi intrapresi nei soppressi Istituti per l'educazione fisica di Roma e di Orvieto.

« Il Consiglio di Stato, con nota 701 del 12 dicembre 1950, ha fatto conoscere che, nell'adunanza della Sezione I del 28 novembre 1950, è stata ravvisata, fra l'altro, l'opportunità che lo schema di regolamento di cui trattasi sia sottoposto al parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, in vista della portata essenzialmente tecnica delle disposizioni in esso contenute e specialmente di quelle riguardanti la indicazione delle discipline di insegnamento, nonché i relativi programmi ed orari strettamente connessi all'abbreviata durata dei corsi; e che tanto l'esame del provvedimento da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione, quanto quello deferito al Consiglio di Stato, non potrebbero essere condotti che sulla scorta del precedente ordinamento didattico degli Istituti superiori di Roma e di Orvieto, il quale, pertanto, dovrà essere allegato alla relazione.

« Per i motivi su esposti la Sezione citata ha sospeso di riferire all'Adunanza generale.

« Il Ministero, provvederà subito ad ottemperare agli indicati adempimenti ».

Il Ministro
GONELLA.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 23 GENNAIO 1951

MAGLIETTA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Sui provvedimenti urgenti che intende adottare per risolvere la grave situazione della edilizia scolastica di Napoli, alla luce dell'ultimo tragico crollo, della scuola Minerva ». (3846).

RISPOSTA. — « Sono perfettamente note a questo Ministero le gravi condizioni dell'edilizia scolastica nella città di Napoli.

« È noto altresì che l'Amministrazione comunale, cui compete per legge di provvedere alla fornitura dei locali per le scuole elementari, mentre va man mano provvedendo con limitati aiuti da parte dello Stato al graduale riattamento degli insufficienti locali rimasti disponibili dopo gli eventi bellici, ha predisposto un programma di lavori da realizzare gradualmente e che prevede, in un primo tempo la costruzione di 18 nuove scuole con 457 aule, capaci di circa 22.000 alunni, ritenute le più urgenti da realizzare in base al fabbisogno segnalato dalle competenti autorità scolastiche.

« La spesa occorrente per far fronte a questo primo gruppo di fabbricati ammonta a lire 2.463.000.000, ivi compreso l'arredamento principale.

« Su tale somma il comune di Napoli ha richiesto il contributo dello Stato, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589.

« Senonché, le limitate autorizzazioni di spesa previste per l'applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 589 — la quale prescrive che nelle concessioni del contributo erariale debba darsi la preferenza ai comuni minori — non hanno fino ad ora consentito di accogliere neppure in parte la domanda del comune in parola.

« L'accoglimento, infatti, della suaccennata richiesta, come di quelle di altri grandi centri, assorbirebbe pressoché completamente i modesti stanziamenti di bilancio rendendo praticamente impossibile di intervenire a favore dei numerosissimi comuni che da ogni più piccolo centro d'Italia invocano le agevolazioni contemplate nella menzionata legge per risolvere il problema della scuola ovunque gravemente sentito.

« Si assicura però che la questione è attentamente tenuta presente da questo Ministero per poter venire incontro alla grave necessità prospettata ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

NOTARIANNI. — *Al Ministro senza portafoglio, Campilli.* — « Per conoscere quando saranno ripresi i lavori per l'acquedotto No-

lano iniziati con la parziale costruzione di soli 5 serbatoi e che la Cassa del Mezzogiorno dovrebbe assumersi per la completa esecuzione.

« Detto acquedotto è richiesto urgentemente da una estesa popolazione che ne ha necessità assoluta e che lo attende da anni ». (4308).

RISPOSTA. — « L'acquedotto del Nolano in servizio dei comuni di Roccarainola, Tufino, Casamarciano, San Paolo Bel Sito, Comiziano, Liveri e Palma Campania, progettato nel 1935, ha avuto un inizio di esecuzione con un primo lotto di lavori per lire 72 milioni e 400 mila che avrebbe dovuto comprendere la costruzione della condotta principale dalle sorgenti di Avella, in provincia di Avellino al primo degli abitati da servire, Roccarainola, distribuzione urbana nei diversi abitati e serbatoi relativi.

« Senonché, per un complesso di ragioni, tra cui l'aumento dei costi, con la somma suindicata sono stati costruiti e solo parzialmente, i serbatoi degli abitati. Con finanziamento E.R.P. sono stati poi eseguiti lavori di sistemazione alle sorgenti per 14 milioni e 700 mila lire e un impianto provvisorio di sollevamento per distribuire a Palma Campania l'acqua ricavata da un pozzo artesiano nella località, per l'importo di lire 5 milioni e 300 mila.

« Alla « Cassa per il Mezzogiorno » è stato presentato dal Consorzio un progetto di 100 milioni che riguarda la costruzione della condotta consorziale da Roccarainola a Palma Campania.

« In considerazione, però, che non risulterebbe ancora definitivamente accertata la sufficienza delle sorgenti di Avella, le quali già alimentano altri comuni, la Cassa, prima di adottare determinazioni in ordine al suddetto progetto, ha interessato la Sezione idrografica del Genio civile di Napoli a compiere uno studio completo sulle sorgenti stesse; e da parte sua sta esaminando se anche questo acquedotto non possa essere realizzato nel quadro di insieme dei servizi idrici della zona, e ciò in armonia con quei criteri di maggiore possibile organicità che la legge istitutiva della Cassa le suggerisce ed impone per i lavori da finanziare con i fondi ad essa assegnati.

« Si assicura, comunque, che ogni determinazione sarà sollecitata in modo che l'approvvigionamento idrico dei comuni interessati sia al più presto assicurato ».

Il Ministro senza portafoglio
CAMPILLI.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 23 GENNAIO 1951

PETRONE. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere le ragioni per cui il Governo non ha ritenuto sinora di proibire in Italia, come lo è in altri paesi civili, quel sanguinario passatempo pseudo-sportivo che è conosciuto sotto il nome di « tiro a volo », e per sapere altresì se non ritenga ormai conveniente il promuovere i mezzi idonei per introdurre una tale proibizione ». (4075).

RISPOSTA. — « La questione fu già ampiamente esaminata allorché nel 1949 pervennero al Governo segnalazioni da alcuni enti zoofili per ottenere che fossero proibiti i campionati di tiro al piccione a San Remo; ma si convenne di rinviare ogni decisione al momento in cui le altre Nazioni, nelle quali tale genere di sport è consentito e praticato anche più intensamente che in Italia (e, cioè, per limitarsi alla sola Europa: Francia, Belgio, Spagna, Portogallo, Cecoslovacchia, Ungheria, Jugoslavia, Principato di Monaco) venissero nel medesimo proposito.

« Se del resto nel tiro a volo si uccidono, oltre allo storno ed al passero, che sono tra gli uccelli nocivi all'agricoltura, anche i piccioni, non sembra che ciò costituisca un atto di maggiore crudeltà di quel che non sia lo sparare a un qualsiasi altro animale esercitando la caccia.

« D'altronde queste gare sportive favoriscono l'allevamento delle specie all'uopo necessarie e assicurano la conservazione di certe razze, prima di tutto la *Columba livia* (colombo torraiole).

« Da tempo il tiro a volo è riconosciuto e sancito in regolamenti internazionali, ed esiste una Federazione internazionale che regola le norme e sovrintende a tutte le Federazioni nazionali di questo sport, nel quale gli italiani sono considerati i primi del mondo, avendo tra l'altro vinto ben quattro dei cinque campionati mondiali di tiro al piccione.

« Né è da trascurare l'incremento del tiro a volo al movimento turistico nazionale (si pensi ad esempio ai campionati di San Remo), all'industria della fabbricazione delle armi, polveri e bossoli, all'impiego di mano d'opera nella costruzione delle attrezzature sportive e nei campi di tiro, ed infine il contributo all'erario proveniente dai gravami fiscali sulle relative manifestazioni.

« Per quanto riguarda, poi, la protezione degli animali, non va dimenticato che l'articolo 33 lettera f) del vigente testo unico sulla caccia vieta di usare pernici, starne o quaglie per i tiri a volo e che, su segnalazione degli

Enti zoofili, ogni qualvolta abbia luogo una competizione sportiva di tiro a volo, il Ministro dell'agricoltura provvede ad interessare le locali autorità perché si adoperino nell'intento di evitare che gli animali feriti e non uccisi subiscano maltrattamenti o sevizie, in violazione alle vigenti norme sulla protezione degli animali.

« Le considerazioni che precedono valgono a confermare l'opportunità sotto ogni riguardo, che l'eventuale emanazione di norme di legge dirette a vietare il tiro a volo sia subordinata ad analoghi provvedimenti da adottarsi da parte degli altri Stati, nei quali il detto sport viene, come si è detto, praticato con maggiore intensità che in Italia ».

Il Sottosegretario di Stato
ANDREOTTI.

PIETROSANTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere i motivi per i quali l'U.N.R.R.A.-Casas ha costruito in Cisterna di Latina sette palazzine, comprendenti 14 appartamenti, consegnati a senzatetto locali, su terreno di certe Sensi e Cappelletti, senza preventivamente, né successivamente, procedere ad esproprio o comunque ad acquisto del terreno su cui le case sono state costruite, sicché le proprietarie del detto terreno, legittimamente, hanno convenuto in giudizio le 14 famiglie per ottenerne lo sfratto; e per conoscere altresì quali siano le ragioni per le quali nessuno si occupa della gestione e dell'amministrazione di dette case, abbandonate alla mercé dei predetti senzatetto ». (4178).

RISPOSTA. — « L'Amministrazione dei lavori pubblici, nella cui competenza rientra la questione di che trattasi, ha testé fatto conoscere che non risulta sia mai stato provveduto, da parte dell'U.N.R.R.A.-Casas, alle costruzioni sopra cennate, quanto meno nella località di Cisterna.

« Si segnala quanto precede, perché si forniscano ulteriori precisazioni al riguardo, onde provvedere per gli accertamenti del caso e la conseguente risposta ».

Il Ministro
MARAZZA..

PINO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se sia a conoscenza:

a) della calunniosa denuncia, per presunta truffa ai danni della cooperativa di consumo « La Proletaria » di Maniaci di Bronte (Catania), inoltrata dal presidente di essa,

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 23 GENNAIO 1951

Marzucco Antonino, contro il signor Liuzzo Antonino da Tortorici;

b) che il Mazzurco con tale mezzo calunnioso si prefiggeva, come difatti fece, arrivare alla chiusura della cooperativa ed alla sua trasformazione in sede dei sindacati liberi;

c) che il brigadiere dei carabinieri signor Carbone, del posto fisso di Maniaci di Bronte (Catania), impegnava tutto il suo zelo per il pieno successo del piano del Marzucco, e pertanto inscenava contro il Liuzzo ed i soci della cooperativa un'aspra campagna persecutoria. Essa si concretava in una serie di interventi e di fermi arbitrari e culminava nella diffida fatta al Liuzzo nel maggio 1950 « di non mettere più piede in Maniaci ». In tale occasione il Liuzzo, oltre a subire un ennesimo fermo, veniva rimpatriato da Bronte a Tortorici con foglio di via obbligatorio, a firma « Schibrani » e con la motivazione « sobbillatore di masse ».

« L'interrogante chiede in conseguenza di sapere:

a) se il Ministro intenda intervenire perché venga revocato l'iniquo provvedimento a carico del Liuzzo, e venga posto fine alla altrettanto iniqua campagna di persecuzione poliziesca contro di lui e dei soci della cooperativa;

b) quali provvedimenti intende adottare contro il brigadiere Carbone ed il questore di Catania per l'illegale ed anticostituzionale operato ». (3879).

RISPOSTA. — « Il Liuzzo Antonio è stato denunciato all'autorità giudiziaria per ben nove reati di truffa, per tentata truffa e per appropriazione indebita in danno della cooperativa di consumo « La proletaria » e di contadini della contrada Maniace del comune di Bronte.

« Il brigadiere, comandante del posto fisso dei carabinieri di Maniace, al quale era pervenuta formale querela da parte del presidente della cooperativa, signor Marzucco Antonino, a ciò delegato dai consiglieri della cooperativa stessa, esperì i dovuti accertamenti e denunciò il Liuzzo al pretore di Bronte, a piede libero, per i reati di cui sopra.

« Il processo relativo è tuttora pendente presso il tribunale di Catania.

« In data 31 marzo 1950 il Consiglio di amministrazione deliberò lo scioglimento della Cooperativa ed i locali di essa furono dati in affitto ai Liberi sindacati.

« Avvenuto ciò il Liuzzo iniziò una intensa campagna di intimidazione nei riguardi della

disciolta cooperativa e di tutti coloro che avevano denunciato le sue malefatte.

« Persistendo in questa attività che aveva generato diffuso malcontento, tanto da creare pericolo di incidenti con turbamento dell'ordine pubblico, il 30 maggio 1950 quel comandante dei carabinieri provvide a fermarlo, e a presentarlo al sindaco di Bronte, quale autorità di pubblica sicurezza, che lo muni di foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel territorio del comune stesso, a termini dell'articolo 157 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

« Non è, quindi, da provvedere contro le autorità di pubblica sicurezza che hanno agito per imprescindibili esigenze di sicurezza.

« Come è stato precisato dalla Corte di cassazione (sezioni unite penali) con sentenza del 7 febbraio 1948, non tutte le disposizioni della Costituzione hanno carattere precettivo di immediata applicazione. Restano, quindi, in vigore quelle norme di legge che non risultano esplicitamente abrogate, o sostituite con altre. L'articolo 16 prevede, infatti, limitazioni alla facoltà dei cittadini di circolare e soggiornare liberamente per « motivi di sanità o di sicurezza ».

« A ciò, appunto, provvede l'articolo 157 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ».

Il Sottosegretario di Stato
BUBBIO.

PIRAZZI MAFFIOLA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se risponde a realtà la notizia pubblicata da giornali qualificati che la convenzione proposta dal Ministero per il « Fondo pensioni dei dipendenti delle aziende elettriche » e per il quale, da diversi mesi, tecnici, impiegati ed operai nonché i gruppi industriali interessati (per esempio la società Edison) pagano le relative trattenute, sia stata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale dichiarata inattuabile malgrado l'accordo del 5 febbraio 1949 stipulato dalle organizzazioni dei lavoratori e dagli industriali sotto l'auspicio dell'allora Sottosegretario onorevole La Pira.

« Quarantacinquemila elettrici da due anni attendono la sistemazione di questo progetto che in linea di massima era già stato accolto dal Ministero stesso e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

« La mancata e definitiva approvazione di questa convenzione, accuratamente studiata da esperti di valore, ha generato tra gli elettrici un giustificatissimo malumore ». (4267).

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 23 GENNAIO 1951

RISPOSTA. — « Il trattamento di previdenza dei lavoratori dipendenti dalle aziende elettriche è stabilito dal contratto collettivo di lavoro del 5 febbraio 1949 sulla base di conti di capitalizzazione intestati a ciascun lavoratore, alimentati da un contributo dell'azienda in ragione dell'8 per cento delle retribuzioni mensili.

« Il contratto stabilisce, inoltre, che nel caso di gestione extra aziendale dei conti di previdenza, le aziende sarebbero impegnate a versare all'Ente od Istituto assuntore della relativa gestione un contributo per la parte a proprio carico nella misura dell'8 per cento delle retribuzioni per i primi due quinquenni ed in misura crescente per i quinquenni successivi fino al massimo del 14 per cento per il sesto quinquennio di prevista durata del contratto.

« Avvalendosi delle cennate pattuizioni, le organizzazioni dei lavoratori hanno chiesto che la gestione dei conti di previdenza fosse assunta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per assicurare ai lavoratori interessati un trattamento di pensione secondo un particolare regolamento predisposto dalle stesse organizzazioni, nel quale risultano indicate le misure delle pensioni da corrispondere ai lavoratori interessati determinate sulla base dei calcoli effettuati da attuari di fiducia delle organizzazioni stesse.

« Peraltro, l'Istituto nazionale della previdenza sociale non avrebbe potuto assumere l'impegno di corrispondere le pensioni nella misura richiesta dai lavoratori, senza aver prima fatto accertare dai propri organi tecnici il relativo costo e la sufficienza o meno dei contributi che le aziende ed i lavoratori sono tenuti a versare in base al contratto e ciò a prescindere dalla considerazione che la gestione di un qualsiasi trattamento di previdenza da parte dell'Istituto stesso deve risultare da apposita legge o da provvedimento avente efficacia *erga omnes* per l'intera categoria.

« Tuttavia, di fronte alla urgenza prospettata dalle organizzazioni sindacali di far beneficiare i lavoratori interessati delle provvidenze previste dal contratto collettivo, il Ministero del lavoro non ha mancato di considerare la possibilità di dare provvisoria attuazione al nuovo trattamento di pensione mediante convenzione fra le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori da una parte e l'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'altra, in attesa che il trattamento definitivo potesse essere disciplinato in forma legislativa.

« Senonché lo schema di convenzione, predisposto dall'Istituto per il temporaneo e provvisorio pagamento di assegni di pensione a favore dei lavoratori già cessati dal servizio, non ha avuto l'adesione delle aziende, la cui organizzazione ha ritenuto che tale convenzione non offrisse ai datori di lavoro le necessarie garanzie.

« Nel frattempo, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha ultimato gli studi e i calcoli per la determinazione del costo del trattamento di pensione proposto dai lavoratori. I risultati però differiscono da quelli cui erano pervenuti in un primo tempo i tecnici delle organizzazioni sindacali. Conseguentemente, occorrerebbe ridurre l'importo delle prestazioni richieste dai lavoratori per adeguare la relativa spesa al gettito dei contribuenti, dato che le misure di questi ultimi sono stabilite dal contratto di lavoro e le aziende hanno fatto presente di non essere disposte ad assumere maggiori oneri.

« E poiché in sede industriale i rappresentanti dei lavoratori hanno posto in rilievo che le situazioni di fatto determinatesi nel personale elettrico, cessato dal servizio dal 1° gennaio 1949 in poi, non corrisponderebbero alle ipotesi teoriche che l'Istituto ha preso a base dei propri calcoli per la determinazione del costo delle prestazioni, è emersa la necessità che gli attuari dell'Istituto e quelli delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, procedano insieme alla revisione degli elementi su cui sono stati fondati i calcoli rispettivi allo scopo di eliminare, fin dove possibile, le cause del divario nei risultati.

« Allo stato attuale, pertanto, la questione è subordinata all'esito del riesame dei risultati degli studi di carattere tecnico-finanziario in parola, dopo di che si confida di poter addivenire alla migliore soluzione della questione medesima ».

Il Ministro
MARAZZA.

SAMMARTINO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per sapere se si stia finalmente per giungere a concrete determinazioni nelle ormai lunghe trattative tra la T.I.M.O. e l'A.N.A.S. per la installazione del telefono alla casa cantoniera Staffoli, la più alta dell'Appennino, lungo la strada statale Istonia 86; e se non intenda, in caso negativo, disporre comunque la installazione invocata del telefono, reso ivi indispensabile soprattutto a causa dell'isolamento cui vanno normalmente soggetti gli abitanti dei comu-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 23 GENNAIO 1951

ni di Agnone, Belmonte del Sannio, Capracotta, Castel del Giudice, Pescopennataro, Pietrabbondante, Poggio Sannita, Sant'Angelo del Pesco, San Pietro Avellana, Vastogirardi, oltre a tutti i centri dell'Alto Sangro, costretti, nella stagione invernale, a viaggi talvolta avventurosi, con grave pregiudizio materiale e morale delle famiglie in attesa ». (4101).

RISPOSTA. — « Si comunica che alla Direzione della T.I.M.O. di Pescara pervenne circa un anno e mezzo fa da parte dell'A.N.A.S. una richiesta di impianto di collegamento telefonico della casa cantoniera Staffoli con il comune di Carovilli (Campobasso), da cui dista chilometri 7,500.

« Tale collegamento, in base ai sopralluoghi e progetti effettuati poteva essere realizzato per 3 chilometri su palificazione telegrafica, da Carovilli a Castiglione di Carovilli, e per 4 chilometri e mezzo su nuova palificazione da posare in zona montagnosa.

« A seguito della richiesta predetta la T.I.M.O., fin dal 20 luglio 1949 comunicò all'A.N.A.S. di Campobasso che l'impianto comporta una spesa per contributo di lire 1.050.000, così ripartito:

lire 150.000 per i 3 chilometri di linea da posare su palificazione telegrafica;

lire 900.000 per i 4 chilometri e mezzo di nuova linea (palificazione e doppino).

« Inoltre è dovuto un canone annuo di abbonamento in 5ª categoria di lire 20.136, così ripartito:

lire 5240 canone di abbonamento per un apparecchio da muro;

lire 14.896 per 38 zone di maggior distanza (lire 392 x 38).

« L'A.N.A.S. non ha mai dato riscontro all'offerta della T.I.M.O. che si è dichiarata pronta ad eseguire l'impianto, non appena esso le verrà regolarmente commesso alle stesse condizioni del preventivo di cui sopra, nonché a discutere i dettagli del progetto ed a studiare eventualmente diverse soluzioni sol che l'A.N.A.S. lo richiedesse.

« Da parte sua questa Amministrazione non è in grado per ora di venire incontro alle necessità prospettate, inquantoché nella zona non ha disponibili attualmente propri impianti, e, quindi, dovrebbe costruire una linea *ex-novo* della lunghezza di quella indicata dalla società con una spesa che non potrebbe scendere al disotto di 2 milioni.

« Ad ogni modo non si mancherà di sollecitare il Ministro dei lavori pubblici, da cui l'A.N.A.S. dipende, allo scopo di far condurre

sollecitamente a termine le trattative fra quest'ultima e la T.I.M.O.

« Si assicura, inoltre, che la situazione di disagio lamentata per i comuni della zona a causa della mancanza di collegamenti telefonici, sarà quanto prima eliminata con l'applicazione della legge 28 luglio 1950, n. 690, che prevede il collegamento telefonico di tutti i comuni della Repubblica, collegamento che si ultimerà entro il corrente anno ».

Il Ministro
SPATARO.

SCOTTI ALESSANDRO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se non ritenga opportuno dare disposizioni per l'immediata sospensione della riscossione dei ruoli relativi ai contributi unificati in agricoltura per gli anni 1947 e 1948 nella provincia di Asti, in riscossione presso esattori competenti nel mese di dicembre 1950 in unica rata, senza che ai contribuenti siano state notificate le somme a debito e senza che i ruoli stessi siano stati pubblicati e, in ogni caso, se non ritenga ripartire la riscossione in almeno numero sei rate trattandosi di somme di una certa consistenza ». (4053).

RISPOSTA. — « Le considerazioni esposte e le richieste formulate in ordine alla riscossione dei contributi agricoli unificati in provincia di Asti, hanno formato oggetto di particolare esame da parte di questo Ministero.

« È innanzi tutto da premettere che nel 1948 fu sospesa in alcuni comuni della provincia di Asti, per motivi di carattere contingente, la riscossione dei contributi supplementari 1947 e dei contributi di competenza dell'anno 1948, i cui ruoli erano stati già compilati e consegnati agli esattori, previa regolare pubblicazione negli albi comunali nei termini di legge.

« Nel 1949 fu confermata la sospensione della riscossione dei suddetti ruoli, mentre furono posti regolarmente in riscossione i contributi di competenza di tale anno, determinati, anziché in base al presunto impiego di mano d'opera, sulle risultanze dell'accertamento dell'effettiva assunzione dei lavoratori da parte di ciascuna azienda agricola.

« Nel frattempo furono revisionate tutte le posizioni contributive delle ditte iscritte nei ruoli 1947 e 1948, al fine di eliminare ogni motivo di malcontento da parte degli agricoltori, i quali lamentavano errori commessi nella determinazione della base imponibile.

« Man mano che tali accertamenti venivano completati, si provvedeva nel corso del-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 23 GENNAIO 1951

l'anno 1950 alla revoca delle tolleranze concesse alle singole esattorie e si riprendeva così la riscossione dei contributi afferenti gli anni 1947 e 1948 per i comuni per i quali la riscossione stessa era stata sospesa.

« Trattandosi di rate di contributo già da tempo scadute, gli esattori hanno riscosso le somme dovute dai singoli contribuenti in unica soluzione, e risulta a questo Ministero che quasi tutte le ditte hanno regolarmente pagato, né da parte degli esattori sono state riscontrate particolari difficoltà per la riscossione.

« Ciò perché, come si è detto, l'Ufficio provinciale dei contributi unificati aveva provveduto a revisionare tutte le posizioni contributive eliminando così eventuali errori di accertamento.

« La riscossione è stata ora nuovamente sospesa, ma è evidente che i contributi che risulteranno regolarmente dovuti dovranno essere versati dalle ditte interessate sia pure con una maggiore ratizzazione.

« Questo Ministero si riserva, pertanto, di impartire istruzioni al riguardo ai competenti uffici della provincia di Asti. ».

Il Ministro
MARAZZA.

TROISI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritenga necessario, ai fini della conservazione di un nostro primato scientifico, accogliere favorevolmente il voto espresso dal 4° Congresso nazionale di speleologia per la sollecita ricostruzione con sede organizzativa in Puglia, dell'Istituto italiano di speleologia, centro coordinatore e promotore delle esplorazioni e delle ricerche di studio nelle grotte italiane ». (3804).

RISPOSTA. — « Si informa che la questione della ricostituzione dell'Istituto italiano di speleologia, ha formato oggetto di attento esame da parte di questo Ministero, che, a suo tempo, convocò una commissione di esperti, incaricata di formulare precise proposte in merito.

« Dopo avere passato in rassegna tutte le possibili soluzioni, detta commissione concordava nel ritenere che forse il modo migliore per superare le varie difficoltà che si oppo-

nevano alla pratica attuazione dell'iniziativa, sarebbe stato quello di fare, dell'Istituto, una sezione dipendente dalla Cattedra di geologia dell'Università di Bologna, senza escludere, tuttavia, che la sede dell'Istituto stesso potesse essere, di fatto, fissata nelle Puglie, come si auspica.

« Allo stato degli atti, peraltro, il Ministero è in attesa di conoscere il definitivo parere del Tesoro circa il finanziamento dell'Istituto in parola ».

Il Ministro
GONELLA.

WALTER. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere se non ritenga opportuno accelerare, anche a norma delle disposizioni vigenti in materia, la definizione delle pensioni dirette di guerra di prima categoria, disponendo:

a) che le pratiche stesse siano tenute costantemente in evidenza mediante particolare contrassegno sulla relativa cartella;

b) che le pratiche suddette, una volta definite, siano trasmesse dal servizio al Comitato e da questo all'Ufficio pagamenti con elenchi speciali ». (Già orale 1926).

RISPOSTA. — « Si assicura che le pratiche di pensione di guerra dirette — sia per ex militari, sia per civili infortunati — che si riferiscono ad invalidi affetti da minorazioni gravi che in visita collegiale sono state ascritte alla prima categoria con superinvalidità, vengono esaminate e trattate, per disposizioni da tempo impartite ai competenti servizi, con precedenza su altre pratiche che, in relazione alla minore gravità delle infermità degli interessati, presentano minore urgenza.

« Anche da parte del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, al quale i progetti predisposti relativi a grandi invalidi vengono rimessi in pacchi separati, l'esame dei progetti stessi ha luogo con sollecitudine e sollecito è, anche, l'inoltro al servizio pagamenti per le operazioni di competenza ».

Il Sottosegretario di Stato
CHIARAMELLO.